



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LA  
PROGRAMMAZIONE E LA  
GESTIONE DELLE RISORSE  
STRUMENTALI E FINANZIARIE  
UFFICIO AUTORITÀ DI GESTIONE  
DEI PROGRAMMI OPERATIVI  
FESR BASILICATA

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza  
Tel. 0971 668748 - 0971 668346  
fesrbasilicata@regione.basilicata.it  
antonio.bernardo@regione.basilicata.it  
ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it

**Agli Enti beneficiari/soggetti  
attuatori di progetti di lavori del  
POR FESR Basilicata 2014/2020**

**E, p.c.**

**Agli Uffici regionali Responsabili  
delle Azioni del POR FESR  
Basilicata 2014/2020**

**Ai Dirigenti Generali delle  
Direzioni generali coinvolte  
nell'attuazione del POR FESR  
Basilicata 2014/2020**

*Solo a mezzo PEC*

**OGGETTO: POR FESR e POC Basilicata 2014-2021 - Progetti rientranti nella tipologia appalti pubblici di lavori - Compensazioni/revisioni dei prezzi dei materiali da costruzione - Comunicazioni**

Considerato che l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici continua a interessare numerosi progetti di appalti pubblici di lavori finanziati dal POR FESR e dal POC Basilicata 2014/2020, facendo seguito alle precedenti note n. 78456/12BE del 7 giugno 2022 e n. 23834/12BE del 15/02/2022, la scrivente Autorità di Gestione intende:

- da un lato, fornire aggiornamenti sulle principali novità normative e disposizioni eccezionali relative alle compensazioni/revisioni in favore delle aziende appaltatrici di opere pubbliche introdotte a livello nazionale;
- dall'altro, fornire indicazioni sulle condizioni e le modalità operative per l'eventuale riconoscimento di parte di detti aumenti dei prezzi a valere sul PO FESR e/o sul POC Basilicata 2014/2020.

Per i progetti finanziati dal POR FESR e dal POC Basilicata 2014/2020, **la richiesta alla Regione Basilicata di rimodulazione dei quadri economici per far fronte alla compensazione/revisione dei prezzi** per le lavorazioni eseguite e contabilizzate tra i 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023 può essere considerata una variazione ammissibile a valere sul PO FESR e sul POC Basilicata 2014-2020 in quanto dovuta a nuove disposizioni legislative che non modificano la natura generale del contratto e, comunque, **a seguito di parere preliminare dell'Ufficio regionale Responsabile di Azione.**



Resta inteso che la citata possibilità di modifica dei quadri economici si applica laddove detta variazione in aumento possa essere ricompresa nelle voci “Imprevisti”, nelle “*somme a disposizione della stazione appaltante*” o tra le economie da ribasso d’asta, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle specifiche disposizioni applicabili riportate di seguito (cfr. fattispecie “A”, “B”, “C”, “D”); nonché nel caso di variazioni in corso d’opera di cui all’art. 7, commi 2-ter e 2-quater, del d.l. 36 /2022 (cfr. fattispecie “E”).

A tal fine, si rammenta che la richiesta di modifica del quadro economico dovrà essere attivata dal beneficiario/soggetto attuatore mediante la **procedura presente sul sistema informativo SiFesr 2014/2020 relativa alle modifiche e varianti dei contratti** (cfr. “Manuale delle procedure e degli adempimenti connessi all’ammissibilità delle modifiche e varianti dei contratti di appalto per le operazioni cofinanziate dal POR FESR Basilicata 2014/2020” – Versione 2.0 ex DD n. 12AF.2021/D.00239 del 12 maggio 2021), disponibile al seguente link:

[http://europa.basilicata.it/fesr/wp-content/uploads/2021/05/All\\_I\\_Manuale\\_Varianti.pdf](http://europa.basilicata.it/fesr/wp-content/uploads/2021/05/All_I_Manuale_Varianti.pdf).

**La richiesta preliminare deve includere una relazione del RUP** che indichi:

- a) il riferimento normativo applicabile, ossia la fattispecie in cui si colloca la richiesta (tra quelle indicate nella presente nota: A, B, C, D o E);
- b) un quadro di raffronto delle voci del SAL “a doppia colonna”: prezzi a base di gara e nuovi prezzi proposti in base al nuovo prezzario;
- c) le modalità di calcolo dell’adeguamento dei prezzi;
- d) il quadro economico aggiornato.

Laddove gli Enti beneficiari/attuatori del POR FESR e del POC Basilicata 2014/2020 non possano far fronte, in toto o in parte, all’aumento dei prezzi mediante le suddette voci dei quadri economici dei progetti (es. imprevisti/economie), sono invitati ad accedere allo specifico Fondo ministeriale per la revisione dei prezzi (di seguito “Fondo”) istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito “MIT”, già Ministero delle Infrastrutture Mobilità sostenibile - “MIMS”), così da assicurare la conclusione dei lavori, l’entrata in funzione e la certificabilità a valer sul POR FESR 2014/2020.

Prima di passare alla trattazione delle singole casistiche preme definire il campo di applicazione della presente circolare facendo cinque precisazioni:

1. **Misure di velocizzazione dell’iter autorizzativo da parte della Regione Basilicata.**  
In base alle precedenti note della scrivente Autorità di Gestione, le richieste di autorizzazione preliminare alla modifica del quadro economico per far fronte all’aumento prezzi dovevano essere formulate con riguardo a ciascun SAL emesso. Con l’approssimarsi del termine del 31.12.2023, tenuto conto che le stazioni appaltanti (RUP) hanno tempi ristretti per far fronte alle richieste delle imprese aggiudicatrici/Direzioni lavori e che la richiesta preliminare alla Regione Basilicata (Uffici RdA) potrebbe ritardare l’accettazione delle richieste avanzate dagli aggiudicatari, **a partire dalla presente nota le richieste di modifica dei quadri economici trasmesse agli Uffici RdA potranno includere e riguardare, in termini**



**previsionali, le spese oggetto di potenziale aumento prezzi sull'intero contratto di appalto e non sul singolo SAL**, fermo restando che opportune verifiche saranno effettuate *ex post* dagli Uffici RdA sulle singole domande di rimborso che includono i relativi SAL;

In questo caso il quadro di raffronto riportato nella succitata relazione del RUP dovrà riguardare le voci del computo metrico estimativo a base di gara per le lavorazioni già interessate e/o che saranno interessate dall'aumento prezzi entro il 31/12/2023.

2. **Progetti a base di gara rispondenti ai prezziari vigenti.** Come segnalato ad alcune Stazioni appaltanti, non si legittima mettere a base di gara progetti esecutivi il cui importo a base di gara sia stato stimato con riferimento a prezziari non più vigenti. In tal caso gli offerenti non sarebbero in grado di poter formulare offerte adeguate e non si legittimerebbe l'autorizzazione all'aumento prezzi prevedibile già al momento dell'appalto.
3. **Aumento dei prezzi per operazioni le cui procedure di gara non sono ancora state avviate.** Per tali progetti laddove l'importo stanziato dalla Regione Basilicata sia ritenuto non adeguato, il beneficiario deve contattare l'Autorità di Gestione e l'Ufficio responsabile di Azione per valutare quanto segue:
  - a) In primis, a parità di importo già stanziato, concordare un ridimensionamento delle lavorazioni/forniture e/o delle "somme a disposizione" che non snaturano le finalità del progetto, che lo rendano comunque operativo, che non modifichino la posizione utile in graduatoria (ove si tratti di progetti selezionati a valere su Avvisi/Bandi e non con procedure negoziali);
  - b) In alternativa, solo laddove la soluzione di cui al punto precedente non sia praticabile, valutare la possibilità di utilizzare economie maturate/accertate a valere su altri progetti del POR FESR/POC finanziati al medesimo Beneficiario o a valere sulla medesima procedura selettiva.
4. **Progetti di appalti aggiudicati per l'acquisizione di forniture.** Si precisa che nel caso di appalti di forniture già aggiudicati il legislatore non ha previsto disposizioni analoghe a quelle dei lavori. Pertanto, si chiede ai Beneficiari di contattare l'Autorità di Gestione e l'Ufficio responsabile di Azione per concordare, a parità di importo già stanziato, un ridimensionamento delle forniture che non snaturano le finalità del progetto e lo rendano comunque operativo.
5. **Nuovo Codice dei contratti pubblici - D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.** Il nuovo codice, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e con efficacia dal 1° luglio 2023, prevede tre disposizioni in materia di revisione prezzi e rinegoziazione del contratto, cui si rinvia; segnatamente: l'art. 9 sul "principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale", in applicazione del quale si applicano le disposizioni dell'articolo 60 "Revisione prezzi" e dell'articolo 120 "Modifica dei contratti in corso di esecuzione".

In questa sede ci si sofferma sulle succitate cinque fattispecie (da "A" ad "E") riguardanti gli appalti di lavori aggiudicati con il precedente Codice (D.lgs. n. 50/2016).



Di seguito, si riportano le principali disposizioni vigenti intervenute a partire da maggio 2021 in tema di compensazione/revisione dei prezzi dei materiali. Tali previsioni sono state raccolte con riguardo alle seguenti 5 fattispecie di progetti di lavori/opere pubbliche:

- A. Opere pubbliche in corso di esecuzione al 25 luglio 2021;**
- B. Opere pubbliche con procedure di aggiudicazione avviate dopo il 27 gennaio 2022;**
- C. Progetti di lavori aggiudicati con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**
- D. Opere pubbliche con procedure di affidamento avviate dopo il 18 maggio 2022 (ed entro il 31 dicembre 2023);**
- E. Varianti in corso d'opera in appalti di lavori a seguito aumento dei costi dei materiali.**

<b>A - PREVISIONI APPLICABILI AI PROGETTI DI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE AL 25 LUGLIO 2021</b>
--

- ***Art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. "Decreto Sostegni-bis"), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106/2021, e art. 1, commi 398 e 399, della Legge n. 234/2021***

Il D.L. 73/2021 ha introdotto una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici in corso di esecuzione<sup>1</sup> alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ossia alla data del 25 luglio 2021), anche in deroga all'articolo 133, commi 4), 5), 6) e 6-bis), del d. lgs. n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021, estesa anche al secondo semestre del 2021 dall'art. 1, co. 398 e co. 399, della Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n.234.

In particolare, l'art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e s.m.i. ha previsto:

- l'adozione di un apposito D.M. del MIMS per rilevare entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'8%, relative al primo e al secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
- la facoltà di chiedere la compensazione, determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni - eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 - le variazioni dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni;
- ai fini del riconoscimento della compensazione, le stazioni appaltanti sono state autorizzate ad utilizzare nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme disponibili per lo stesso

<sup>1</sup> Delibera ANAC n.63 del 08 febbraio 2022: L'art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021, laddove fa espresso riferimento ai "contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", può trovare applicazione in tutti i casi in cui i lavori sono in corso di realizzazione al momento ivi indicato o, se conclusi, fino all'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.



intervento e stanziato annualmente e le somme derivanti da ribassi d'asta e quelle ancora disponibili relativamente ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021.

- l'istituzione presso il MIMS del Fondo per la revisione dei prezzi cui possono ricorrere, nei limiti e fino a concorrenza delle risorse disponibili<sup>2</sup>, le stazioni appaltanti, in caso di insufficienza delle risorse proprie.

➤ **Decreto del MIMS dell'11 novembre 2021**

Il decreto ha provveduto, ai sensi del comma 1 del succitato articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, alla *“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”*.

➤ **Circolare del MIMS del 25/11/2021**

La Circolare fornisce indicazioni sulle *“Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”*:

[https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-11/CIRCOLARE\\_compensazione\\_prezzi.pdf](https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-11/CIRCOLARE_compensazione_prezzi.pdf)

<b>B - PREVISIONI APPLICABILI AI PROGETTI DI LAVORI CON PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE AVVIATE DOPO IL 27 GENNAIO 2022</b>
---

➤ **Art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. "Decreto Sostegni-ter") convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25**

L'articolo 29 (*“Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”*) ha introdotto una disciplina transitoria, valida fino al 31 dicembre 2023, *“al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19”*.

A tal fine, l'articolo dispone per le *“[...]procedure di affidamento dei contratti pubblici i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore [...]”* del D.L. n. 4/2022 (27/01/2022), *“nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente [...]”* alla data di entrata in vigore del decreto (27/01/2022):

- da un lato, l'obbligatorietà dell'inserimento, nei documenti di gara iniziali, della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 (ordinariamente prevista come facoltativa);
- dall'altro, per i soli contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del D.Lgs n. 50/2016, un meccanismo compensativo per il quale le variazioni di

<sup>2</sup> Il Fondo in questione, istituito con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il primo semestre del 2021 e di ulteriori 100 milioni di euro per il secondo semestre 2021, è stato più volte rimpinguato con successivi provvedimenti normativi.





prezzo dei singoli materiali da costruzione sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del MIMS di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso D.L.. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo art. 29, il quale così dispone: *“7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.”*

Si rinvia al comma 4 dell'articolo 29 per i tempi (60 giorni dal decreto MIMS) entro i quali l'appaltatore avrebbe potuto presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione e per le modalità di verifica da parte del direttore dei lavori dell'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e dell'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Si evidenzia, altresì, che il comma 5 dell'articolo 29 dispone che: *“Sono escluse dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta”*.

➤ **Art. 23 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21**

Il presente articolo ha previsto la possibilità per il MIMS di riconoscere un'anticipazione in favore delle stazioni appaltanti di una somma pari al 50% dell'importo richiesto a valere sul Fondo ex articolo 1-septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021, nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione dalle stesse presentate.

➤ **Decreto del MIMS del 5 aprile 2022, n. 84**

Il decreto ha aggiornato, con riferimento al II semestre 2021, la disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 30 settembre 2021, prevedendo, tra l'altro:

- riduzione da 60 a 45 giorni, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relativi al secondo semestre 2021 (Decreto MIMS 4 aprile 2022 - G.U. n. 110 del 12 maggio 2022<sup>3</sup>), del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse del Fondo;

<sup>3</sup> Decreto del MIMS del 4 aprile 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022 recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. In base al decreto l'operatore economico o appaltatore, a partire dal 13 maggio e fino al 27 maggio 2022 poteva presentare la richiesta di compensazione alla stazione appaltante di riferimento, la quale, in caso di insufficienza di risorse proprie, dovrebbe inoltrare nella citata piattaforma l'istanza di accesso al Fondo.



- istituzione di una piattaforma dedicata (<https://compensazioneprezzi.mit.gov.it>) accessibile compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l'apposito modulo (modalità che sostituisce l'invio delle istanze a mezzo PEC);
- redistribuzione proporzionale delle risorse qualora l'ammontare delle richieste di accesso superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa;
- ripartizione ulteriore delle risorse qualora sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa piccola, media e grande.

➤ **Circolare del MIMS del 5 aprile 2022**

La circolare (<https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-04/circolare%20revisione%20prezzi.pdf>) chiarisce, tra l'altro:

- che l'accesso al Fondo è ammesso esclusivamente in caso di assenza, oppure di incapacienza delle risorse a valere sui quadri economici dei progetti (alle condizioni riportate nelle norme *ut supra*);
- che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare solo in parte le domande degli operatori economici.

➤ **Aggiornamento – Legge 29 dicembre 2022 n.197 (c.d. Legge di Stabilità)**

**L'art. 1, comma 458, lettera b) della L. 197/2022** introduce all'art.26 del Decreto Legge 15 maggio 2022, n.50, il comma 6-sexiest che per i contratti pubblici di cui ai commi 6-bis (contratti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021) e 6-ter (contratti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compresa tra 01 gennaio 2022 e 31 dicembre 2022) dispone che non si applicano le disposizioni di cui all'art.29, commi 1, lettera b), e commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del decreto legge 27 gennaio 2022. In altre parole, per tali contratti le stazioni appaltanti non dovranno più considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino un'alea del 5% a carico dell'appaltatore e, conseguentemente, a riconoscere, a valle di rilevazioni semestrali del MIMS, le compensazioni solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all'80% di tale eccedenza. Rimane comunque valida l'applicazione per gli stessi del co. 1, lett. a) dell'art. 29, che dispone l'obbligo di prevedere negli atti di gara la clausola revisionale prezzi fino al 31 dicembre 2023.



**C- PREVISIONI APPLICABILI A PROGETTI DI LAVORI AGGIUDICATI CON OFFERTE PRESENTATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 E DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022**

➤ **Comma 1, articolo 26<sup>4</sup> del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 (c.d. "Decreto aiuti") convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91**

Il comma 1 dell'articolo 26 (*"Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"*) del D.L. 50/2022 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, stabilisce che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati (ai sensi del comma 2 dell'art. 26). A riguardo, è opportuno tener conto del "Prezzario" applicabile alle lavorazioni per le quali si chiede l'aumento prezzi approvato dalla Giunta regionale<sup>5</sup>.

Il medesimo comma 1 dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022 prevede che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, utilizzando:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022;
- in caso di insufficienza delle risorse di cui ai precedenti punti alinea, le risorse del "Fondo".

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il RUP abbia emesso il certificato di pagamento,

<sup>4</sup> Si evidenzia che l'articolo 26 del DL n. 50/2022 ha abrogato i commi da 2 a 8 dell'art. 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Per tale motivo, le disposizioni dell'art 25 del DL 17/2022 non sono state riportate nella presente nota.

<sup>5</sup> Per il Prezzario della Regione Basilicata si rinvia al link: <http://prezzariooperepubbliche.regione.basilicata.it/>

- D.G.R. n. 108 del 14 marzo 2022 - Prezzario 2022;
- DGR n. 477 del 22 luglio 2022 – Prezzario 2022- Aggiornamento Infrannuale
- DGR n.197 del 30 marzo 2023 – Prezzario 2023





relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in D.L. n.50/2022 (18/05/2022), è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, “secondo le modalità di cui al primo periodo” del comma 1 dell’articolo 26 (ossia in base al prezziario aggiornato), dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

➤ **Decreto del MIT del 6 dicembre 2022, n. 381**

Il decreto disciplina le Modalità di accesso al Fondo (per l’adeguamento dei prezzi) di cui all’articolo 1-septies, comma 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione agli interventi di cui all’articolo 26, comma 4, lettera b, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022.

➤ **Aggiornamento – Legge 29 dicembre 2022 n.197 (c.d. Legge di Stabilità 2023).**

L’art. 1, comma 458, lettera b) della L. 197/2022 introduce all’art.26 del Decreto Legge 15 maggio 2022, n.50, i seguenti commi:

- **comma 6-bis** prevede che in relazione agli appalti pubblici di lavori, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall’articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezziari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n.50 del 2016. Le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti sono:
  - nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
  - le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
  - le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata;
  - in caso di insufficienza delle risorse interne le stazioni appaltanti possono accedere al Fondo per l’anno 2023 solo se non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) nell’anno 2022.
- **comma 6-ter** prevede che le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 a seguito art.5-quinquies del DL n.13 del 24 febbraio 2023) e che non abbiano



accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento;

- **comma 6-quinquies** prevede che nelle more dell'aggiornamento annuale dei prezzi, le stazioni appaltanti potranno continuare ad utilizzare l'ultimo prezzario adottato, compreso quello infrannuale di cui all'art. 26, co. 2, pubblicato a luglio 2022, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione, da provvedere in occasione del pagamento degli stati di avanzamento.

**D - PREVISIONI APPLICABILI A OPERE PUBBLICHE CON PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AVVIATE DOPO IL 18 MAGGIO 2022 ED ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023**

➤ **Comma 6, articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 (c.d. "Decreto aiuti") convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91**

Il comma 6 dell'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del succitato D.L. n. 4/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022) e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022).

➤ **Aggiornamento – Legge 29 dicembre 2022 n.197 (c.d. legge di stabilità 2023)**

**Il comma 371, dell'articolo 1, della legge 197/2022**, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'anno 2023, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, prevede l'obbligo per le Regioni di procedere nel 2023 ad un nuovo aggiornamento dei prezziari regionali, da attuare entro il 31 marzo 2023. Fino al 31 marzo 2023, le stazioni appaltanti potranno continuare ad applicare i prezziari regionali infrannuali, aggiornati a luglio 2022 ai sensi dell'art. 26, co. 2, del D.L. Aiuti. A riguardo si rammenta che la Regione Basilicata ha approvato il nuovo prezzario in vigore dal 1° aprile 2023 con DGR n.197 del 30 marzo 2023 (cfr. sito web nota 5).

**Il comma 373, dell'articolo 1, della legge 197/2022**, prevede che, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari, ai sensi del comma 371, le stazioni appaltanti debbano preliminarmente procedere alla rimodulazione delle "somme a disposizione" indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri



interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione (1 gennaio 2023).

**Il comma 374, dell'articolo 1, della legge 197/2022** stabilisce che l'accesso al Fondo sia consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati relativamente alla voce "lavori" del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali.

#### **E – VARIANTI IN CORSO D'OPERA IN APPALTI DI LAVORI A SEGUITO AUMENTO DEL COSTI DEI MATERIALI**

- **Art. 7, comma 2-ter e 2-quater, del d.l. 36 del 30/04/2022 ("Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito in legge n. 79 del 29 giugno 2022 e Parere ANAC Funz. Cons. n.67 del 11 gennaio 2023**

**L'art.7, comma 2-ter, del d.l. 36/2022** (in vigore dal 30 giugno 2022) ha disposto che «L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera». L'art. 7 **comma 2-quater**, inoltre, prevede che «Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali».

L'art. 7, comma 2-ter, è riferito agli appalti relativi all'attuazione del PNRR ma, come chiarito da ANAC, lo stesso si applica a tutti gli appalti, ivi inclusi quelli afferenti il POR FESR 2014/2020 ed il POC 2014/2020; infatti, con Parere Funzione Consultiva n.67 del 11 gennaio 2023, ANAC ha chiarito: «Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all'attuazione del PNRR (come si evince dalla rubrica della norma), alla stessa può essere assegnata valenza generale, stante il carattere interpretativo della medesima, volta a chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 1, lett.c) del d.lgs. 50/2016. In tal senso, l'applicazione della disposizione de qua può essere invocata, come ivi previsto, nel caso di circostanze "impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera", anche in relazione a contratti d'appalto non specificamente riferiti all'attuazione del PNRR, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 106 del Codice, in ordine al divieto di modifiche sostanziali al contratto d'appalto ai sensi del comma 4 e ai vincoli stabiliti dal comma 7 della stessa disposizione».



REGIONE BASILICATA

Pertanto, il citato parere ANAC specifica che per far fronte all' aumento dei costi dei materiali, sia la stazione appaltante sia l'appaltatore possono proporre l'adozione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, del Codice, che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Inoltre, tale variante, come indicato dalla norma, non deve alterare la natura del contratto e non deve pregiudicare la funzionalità dell'opera» (in tal senso, cfr. parere Funz. Cons. 61/2022).

Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE

Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020  
dr. Antonio Bernardo